



# Tribunale di Lodi

## Sezione Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Elena Giuppi	Presidente
Dott. Ada Cappello	Giudice relatore
Dott. Francesca Varesano	Giudice

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

VISTI gli atti del procedimento rubricato al n. 85/2014 R.G. Fall. relativo a:

**LUXURY DIVISION S.R.L. [C.F. 06304100966], con sede legale in VIA SARAGAT 7  
LODI**

### **OSSERVA IN FATTO E DIRITTO**

che con decreto del 2.8.2018 questo Tribunale ha provveduto a omologare il Concordato Fallimentare proposto dalla società 311 West s.r.l. relativo al Fallimento Luxury Division s.r.l.;

che con provvedimento del 5.12.2018 il G.D., provvedendo ai sensi dell'art. 130 l.f., ha approvato il rendiconto della gestione ex art. 116 l.f.;

che, a seguito di richiesta di aggiornamenti in ordine allo stato della procedura, il curatore fallimentare in data 17.4.2024 ha rappresentato quanto segue:

- La società proponente il concordato 311 West s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 15.4.2021 e il fallimento veniva dichiarato chiuso con decreto del 17.1.2023 per mancanza di attivo e nei mesi successivi la società cessava la propria attività come da visura camerale;
- Il curatore del fallimento 311 West s.r.l. ha comunicato di non essere mai stato a conoscenza dell'esistenza di una procedura concordataria con la Luxury Division Srl, in quanto non gli sono mai stati consegnati i documenti sociali, di non essere mai riuscito a parlare con l'amministratore e socio unico della 311 West Srl, sig. Giulio Losi, subentrato alla sig.ra Gaetana De Filippo nel 2019, in quanto latitante;

che, pertanto, il curatore ha chiesto di procedersi alla chiusura della procedura di concordato fallimentare;

che risultano spirati i termini per la proposizione della domanda di risoluzione del concordato ex art. 137 l.f. né sussistono gli estremi per l'annullamento del concordato ex art. 138 l.f.;

che il fallimento Luxury Divisione s.r.l. non è mai stato chiuso ex art. 130 l.f. per effetto dell'omologa del concordato fallimentare;

che, pertanto, in ragione del decorso di oltre 5 anni dall'omologa della procedura di concordato fallimentare, di fatto mai eseguito stante l'intervenuto fallimento della società proponente, deve procedersi all'archiviazione della procedura di concordato fallimentare;

che stante la vetustà della procedura e la rappresentazione, da parte del curatore, delle circostanze ostative all'esecuzione del concordato solo in data 17.4.2024, il curatore dovrà provvedere senza indugio alle operazioni necessarie per procedere alla chiusura del fallimento;

**P.Q.M.**

Dichiara l'archiviazione della procedura di concordato fallimentare.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso Lodi, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 23.4.2024

Il Giudice Estensore

*Dott. Ada Cappello*

Il Presidente

*Dott. Elena Giuppi*